

VG. 655/11
Cau. 1302/11

TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA

IL TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA, composto dai Signori:

- dr. Bartolomeo Quatraro presidente
- dr. Fabrizio Filice giudice
- dr.ssa Guendalina Pascale giudice relatore

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 95 DPR 396/2000, presentato in data 5.5.11 dalla sig.ra ~~XXXX~~
~~XXXX~~, diretto ad ottenere la rettifica di tutti i documenti, sostituendo al cognome da nubile quello acquistato col matrimonio;

premesse:

- che in tema di rettificazione degli atti dello stato civile, il relativo procedimento, anche nella disciplina vigente, dettata dal d.P.R. n. 396 del 2000, è volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso (v. sul punto Cass. Civ. sez. I, sentenza 2 ottobre 2009, n. 21094),
- che "il cognome non svolge solo una funzione pubblicistica, volta ad offrire una tutela della famiglia consentendo ai suoi membri di essere identificati come appartenenti ad un determinato nucleo familiare, ma assolve anche ad una fondamentale funzione di natura privatistica, quale strumento identificativo della persona" (Cass. 26 maggio 2006, n. 12641). Il cognome in questa prospettiva "è parte essenziale ed irrinunciabile della personalità", come tale coperto da garanzia costituzionale in quanto "costituisce il primo ed immediato elemento che caratterizza l'identità personale" riconosciuto perciò "bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost." (Corte Cost. n. 268 del 24 giugno 2002);
- che nell'ordinamento italiano vige la regola, sancita dall'art. 143bis cc, per cui la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, con ciò, tuttavia, attribuendole unicamente un diritto di spendita dello stesso;

rilevato che risulta dagli atti prodotti che la ricorrente ha ottenuto la cittadinanza italiana in data 7.3.2011 e che, quindi, in mancanza di documentazione attestante la conservazione della cittadinanza di origine, debba applicarsi unicamente la legge italiana;

Visto il parere del P.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;



Rilevato, tuttavia, che in data 7.7.11, la ricorrente ha prodotto documentazione consolare, da cui si evince che la medesima ha anche la cittadinanza romena;

ritenuto che, essendo la cittadinanza romena stata acquistata prima di quella italiana, il regime dell'identificazione della medesima debba essere disciplinato dalla legislazione romena, la quale impone la sostituzione del cognome del marito a quello della moglie a seguito del matrimonio;

ritenuto, pertanto, che la ricorrente, identificata nel proprio Paese d'origine come ~~Elina~~ ~~Antoni~~ – laddove ~~Antoni~~ rappresenta il cognome del marito – debba essere identificata, anche in Italia, con le medesime generalità.

Sentita la relazione del Giudice delegato,

Ritenuto che, pertanto, dovendosi applicare la legge romena, sussistano i presupposti di legge per la pronuncia del provvedimento richiesto;

visto l'art. 95 ss del D.P.R. 396/2000;

P.Q.M.

Rettifica il certificato di stato di famiglia del Comune di ~~C~~ nella parte in cui la ricorrente è stata indicata come ~~Clara Elina~~ e non come ~~Antoni Elina~~, avendo ella anche la cittadinanza romena e dovendo, pertanto, la medesima mantenere il cognome del marito, ~~Antoni~~ sostituito al proprio a seguito del matrimonio, in conformità alla legge romena.

Si comunichi.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 14/7/11

IL CANCELLIERE CI
Dot.ssa EVA FENCALLA

Il Presidente

Dot. Bartolomeo Quatraro